n. 2/2022 R. Conc. Prev.

TRIBUNALE DI RIMINI

Sezione Civile

Ufficio Procedure Concorsuali

Il Giudice Delegato, dott. Filippo Meneghello

letta l'istanza depositata in data 18/06/2026 dalla dott.ssa Sabrina Valentini, commissario liquidatore della procedura in epigrafe, con la quale è stato chiesto dichiararsi l'avvenuta esecuzione del concordato preventivo omologato con sentenza del 15.6.2023;

letta altresì l'integrazione all'istanza (n. 10-bis) del 13.7.2026 ove il commissario liquidatore:

- ha documentato i pagamenti effettuati nei confronti dei creditori risultanti dal riparto;
- rappresentato che n. 3 creditori chirografari (Dental Trey euro 0,45; Medical one srl euro 10,04; Repower Vendita Italia spa euro 0,34, per un importo complessivo residuo euro 10,83) sono risultati irreperibili ai tentativi di contatto;

rilevato che, con il provvedimento di omologazione, sono state stabilite le modalità di esecuzione della proposta concordataria;

rilevato che l'organo della procedura ha rappresentato come:

Firmato Da: FILIPPO MENEGHELLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 334a786674ed68198e33ff106b096a39

- siano state poste in essere tutte le attività liquidatorie previste dal piano concordatario;
- terminata l'attività liquidatoria;
- presentato il progetto di riparto finale contenente al suo interno anche il Conto della gestione, inviato a tutti i creditori e depositato nel fascicolo della procedura, con visto del GD in data 30.01.2026;
- nessun creditore ha proposto reclamo né osservazioni al progetto di riparto finale con il conto della gestione;
- eseguito il riparto finale con integrale distribuzione delle somme disponibili salvo che per l'importo di 10,83 € relativo ai tre creditori rimasti irreperibili;

ritenuto, quanto ai creditori irreperibili, che:

- nel decreto di omologa nulla è stato disposto al riguardo, sicché è onere del GD provvedere sul punto;
- non sia applicabile alla fattispecie concordataria la previsione di cui all'art. 117 co. 4 l.f. in quanto norma speciale non richiamata dalle disposizioni della Legge Fallimentare in tema di concordato;
- la fattispecie in esame sia, tuttavia, sussumibile nella previsione di cui all'art. 2 co. 2, lett. c-bis), D.L. 143/2008 conv. L. n. 181/2008, che dispone che rientrano nel Fondo Unico Giustizia le somme o i proventi, comprensivi di interessi "*depositati presso Poste Italiane S.p.a., banche e altri operatori finanziari, in relazione a*

Firmato Da: FILIPPO MENEGHELLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 334a786674ed68198e33ff106b096a39

procedimenti civili di cognizione, esecutivi o speciali, non riscossi o non reclamati dagli aventi diritto entro cinque anni dalla data in cui il procedimento si è estinto o è stato comunque definito o è divenuta definitiva l'ordinanza di assegnazione, di distribuzione o di approvazione del progetto di distribuzione ovvero, in caso di opposizione, dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia";

- la procedura concordataria rientra fra i "procedimenti civili speciali" sopra indicati;
- ne consegue che le somme depositate su libretti postali o bancari aperti su disposizione del G.D. debbano essere, qualora non riscosse entro il termine di anni 5 dal deposito, versate al F.U.G.;
- tale conclusione non trova smentita nella successiva lett. c-ter del co. 2 della norma sopra indicata, atteso che, con la norma in questione (introdotta successivamente all'entrata in vigore della modifica di cui all'attuale art. 117 co. 4 l.f.) il legislatore ha voluto precisare che la destinazione di cui alle somme versate a mente del citato co. 4 art. 117 l.f. (destinazione disposta con decreti del MEF letteralmente "*ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della Giustizia*") debba pur sempre essere il F.U.G. e non unità diversa del Ministero della Giustizia;

Firmato Da: FILIPPO MENEGHELLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 334a786674ed68198e33ff106b096a39

- richiamate e condivise sul punto le considerazioni svolte dal Tribunale di Verona con provvedimento collegiale del 9.7.2021;

rilevato che non risultano, allo stato, ulteriori attività liquidatorie o distributive da compiere, né sono state segnalate circostanze ostative alla declaratoria di avvenuta esecuzione del concordato;

considerato che, pur in mancanza di una espressa previsione di un decreto di chiusura del concordato preventivo per avvenuta esecuzione, deve ritenersi ammissibile l'adozione di un provvedimento ricognitivo della completa esecuzione del concordato, funzionale a dare atto dell'esaurimento della fase esecutiva e dei compiti degli organi della procedura;

ritenuto, pertanto, che possa darsi atto dell'avvenuta completa esecuzione del concordato preventivo omologato;

P. Q. M.

1. dichiara l'avvenuta completa esecuzione del concordato preventivo n. 2/2022 relativo a CEDRA SRL (02242610406), omologato con sentenza del 15.6.2023;
2. prende atto dell'avvenuta esecuzione del piano di riparto finale e dei pagamenti effettuati in favore dei creditori aventi diritto, come attestati dall'organo della procedura;

DISPONE

3. che sia aperto un libretto bancario al portatore intestato alla procedura;

Firmato Da: FILIPPO MENEGHELLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 334a786674ed68198e33ff106b096a39

4. che il libretto sia depositato presso la Cancelleria Fallimentare la quale provvederà alla loro custodia;
5. che trascorso il termine di anni 5 dal deposito e verificatesi le condizioni di cui all'art. 2 co. 2 lett. c-bis), L. n. 181/2008, le somme siano depositate al Fondo Unico Giustizia.

Dispone la pubblicazione e l'affissione del provvedimento a spese del debitore ai sensi dell'art. 17 L.F.

Si comunichi.

Rimini, 08/07/2026

Il G.D.

dott. Filippo Meneghello

Firmato Da: FILIPPO MENEGHELLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 334a786674ed68198e33ff106b096a39